

Emendamenti proposti dal Coordinamento FREE per una ripartenza del Paese all'insegna della transizione energetica

Sommario

Semplificazione delle autorizzazioni per gli impianti fotovoltaici esistenti.....	2
Misure per rimuovere ostacoli all'ammodernamento degli impianti esistenti	4
Provvedimenti urgenti per garantire una maggiore concorrenza e partecipazione alle procedure di allocazione degli incentivi.....	5
Procedimento Autorizzazione Unica Idroelettrico	11
Repowering degli impianti eolici	14
Spalmaincentivi volontario.....	19
Bilancio di massa e riconversioni biometano	23
Semplificazione degli interventi di efficienza energetica di edifici esistenti.....	24
Conto Termico	26
Teleriscaldamento	30
Certificati Bianchi.....	31
Promozione dell'efficienza energetica attraverso sistemi geotermici.....	32
Semplificazioni fiscali in materia di microcogenerazione	35
Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici.....	37



Semplificazione delle autorizzazioni per gli impianti fotovoltaici esistenti

Modifiche al Decreto legislativo 3 Marzo 2011, n.28, articolo 5, comma 3.

Al comma 3 è aggiunto il periodo di seguito:

“In ogni caso, anche in deroga a quanto sopra, non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all’art.6, tutti gli interventi di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, a prescindere dal fatto che godano o meno di incentivi, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, anche prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del layout impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate in termini di pannelli e di strutture, non comportino un incremento dell’area occupata, intesa come superficie catastale rispetto a quella dell’impianto originario, né una variazione superiore al 20% dell’altezza. Per altezza s’intende l’altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l’altezza massima si riferisce all’altezza massima dell’asse di rotazione. Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata - nei limiti di una tolleranza dell’1% -, dell’altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, intesa come superficie catastale, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.

Modifiche all’Allegato IV alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, punto 2 lettera b).

La lettera b) del punto 2 dell’Allegato IV alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 è modificato come di seguito:



b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW, fatta eccezione per quei casi in cui sia superata la soglia di 1 MW o incrementata la potenza a seguito degli interventi di modifica non sostanziale di impianti fotovoltaici cui al comma 3 ultimo periodo dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Relazione illustrativa

La semplificazione degli interventi di riqualificazione e rifacimento di impianti da fonti rinnovabili esistenti appare strategica nella prospettiva di crescita della produzione da fonti rinnovabili in Italia. Grazie alle innovazioni tecnologiche negli stessi siti oggi si possono realizzare produzioni maggiori, inoltre gli impianti in funzione hanno già avuto procedure di valutazione ambientale e dunque devono essere valutati esclusivamente rispetto alle modifiche portate sull'ambiente rispetto alla situazione attualmente esistente. Con la proposta si semplifica la procedura di approvazione per progetti che intervengono con modifiche non sostanziali rispetto ad impianti esistenti, con limitazioni di dimensione e occupazione di aree in modo da chiarire il campo di applicazione. Una fascia molto significativa degli impianti esistenti si colloca appena al di sotto della soglia di 1 MW per la verifica di impatto ambientale e quindi oltrepasserà tale soglia a seguito degli interventi descritti. Nel caso di specie, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato III della Direttiva 13 Dicembre 2001 n. 2001/92 UE, i progetti non risultano causare un impatto ambientale addizionale considerato che la superficie occupata rimane identica e l'altezza non può essere modificata di più del 20 %. Per rendere la norma efficace appare dunque opportuno chiarire che gli interventi di modifica non sostanziale non risulteranno soggetti a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.



Misure per rimuovere ostacoli all'ammodernamento degli impianti esistenti

All'Articolo 42 del D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 è aggiunto l'Articolo 42 comma 3 bis di seguito:

“Nel caso di impianti fotovoltaici esistenti, che godono di incentivi, se il soggetto responsabile procede alla sostituzione integrale dei moduli, i controlli di cui all'Articolo 42 comma 3 del Decreto Legislativo 3 Marzo 2011 si svolgono solo ed esclusivamente sui materiali, autorizzazioni e dichiarazioni effettuati con riferimento alla nuova configurazione d'impianto. Resta fermo che la nuova configurazione di impianto deve essere coerente con i requisiti previsti dalla tariffa incentivante a cui accede l'impianto, che la potenza incentivata non potrà essere incrementata e che le disposizioni di carattere ambientale relative allo smaltimento dei moduli dovranno essere rispettate”.

Relazione illustrativa

Nel contesto di un rifacimento integrale dell'impianto è importante dare agli operatori la possibilità di poter fare affidamento sulla possibilità di rientrare del proprio investimento. L'alea connessa alle conseguenze dei controlli GSE e al connesso rischio di decadenze o decurtazioni è oggi uno dei principali ostacoli al reperimento di capitali per l'ammodernamento del parco esistente. Si ritiene che prevedere la possibilità di fare controlli solo sulla nuova configurazione d'impianto possa costituire un intervento che senza costi aggiuntivi può incrementare in modo molto significativo la disponibilità a finanziare gli interventi di ammodernamento e la regolarizzazione di tutte quelle difformità in termini di difformità da norme tecniche o di carattere autorizzativo che risultino eventualmente esistenti.



Provvedimenti urgenti per garantire una maggiore concorrenza e partecipazione alle procedure di allocazione degli incentivi

All'Articolo 6 del Decreto Legislativo 3 Marzo 2011 n. 28 è aggiunto il comma 9 bis di seguito:

“Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti. Le soglie di cui all'Allegato IV punto 2 lettera b) alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'Articolo 19 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 si intendono per questa tipologia di impianti alzate a 10 MW purché vi sia il positivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di seguito. Il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui all'Articolo 6 comma 2 del D. Lgs. 3 Marzo 2011 n. 28 trasmette all'autorità competente una relazione che evidenzia alla luce dei parametri di cui all'Allegato 3 della direttiva 2011/92 la insussistenza dei presupposti per una valutazione di impatto ambientale. Trascorsi 30 giorni dal deposito di tale relazione senza che vi siano determinazioni negative il progetto si intenderà escluso sulla base di quanto riportato nella relazione dalla necessità di ulteriori valutazioni di carattere ambientale. Le Regioni possono predisporre liste di controllo che determinino il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, qualora tali liste non siano predisposte la norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni dovranno essere giustificate e richieste entro 15 giorni e una sola volta.”

All'Articolo 42 comma 5 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 sono aggiunti i commi 5 bis e 5 ter di seguito:

5 bis “Dovrà essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto con agevolazioni



premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie. Tali vantaggi saranno assicurati secondo i seguenti principi di ampia partecipazione:

- (i) Non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;*
- (ii) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfetario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto;*
- (iii) i vantaggi garantiti alla produzione degli impianti installati a seguito della rimozione dell'amianto sono cumulabili con gli incentivi garantiti alla sola sostituzione dell'amianto.*
- (iv) i benefici sono garantiti a tutti gli impianti fotovoltaici installati a seguito di rimozione amianto a prescindere dalla potenza;*

5 ter. "Qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una certa soglia di potenza, con Decreto ai sensi del comma 5 potrà essere valutato di spostare parte degli incentivi non assegnati alle altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda.

Relazione illustrativa

Gli esiti della prima procedura di cui al Decreto 4 luglio 2020 hanno evidenziato soprattutto per quanto riguarda la partecipazione alle aste degli impianti fotovoltaici e le classi di registro dedicate agli impianti con sostituzione dell'amianto una partecipazione assolutamente inadeguata. Per quanto riguarda la partecipazione alle aste la ragione risiede nella eccessiva complessità delle procedure autorizzative per gli impianti in zona industriale. Si ritiene dunque opportuno proporre una



semplificazione della procedura che nel rispetto della normativa comunitaria in materia ambientale per gli impianti di minore dimensione e impatto consenta di avere tempi certi. Con riferimento agli impianti in sostituzione dell'amianto si ritiene opportuno invece che siano semplificati i criteri di accesso agli incentivi in modo da garantire la più ampia partecipazione e il cumulo con gli incentivi specificamente rivolti alla sostituzione dell'amianto senza il quale l'operazione non risulta economicamente conveniente.

Infine, qualora si stabilizzi una situazione di eccesso di offerta nelle aste, senza che vi siano segnali di possibile successivo recupero, potrebbe essere considerato di reindirizzare parte di tale potenza nei registri.

All'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo nonché su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del Decreto Legislativo 3 Marzo 2011, n. 28 e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.

Relazione illustrativa

L'emendamento non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò in quanto gli schemi attuali di supporto allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili sono basati su un sistema competitivo di aste al ribasso (con conseguente stipula fra GSE e gli operatori aggiudicatari delle aste di contratti per differenza a due vie, che per il loro funzionamento possono comportare che il netto tra le partite a debito e credito con il GSE sia a suo favore determinando pertanto una riduzione del costo per il sistema).



Si tratta pertanto di un sistema del tutto concorrenziale in cui gli operatori privati propongono offerte di riduzione percentuale rispetto ad una tariffa di riferimento come base di partenza dell'asta, in termini di €/MWh di energia immessa in rete. La tariffa di riferimento a base d'asta nonché i relativi contingenti sono già definiti in base all'ultimo c.d. DM FER 1 di recente approvazione (luglio 2019). Le disponibilità economiche sono pertanto già prefissate e determinate attraverso l'individuazione di tetti massimi e non possono aumentare.

In questo modo, grazie alla competizione tra i diversi operatori privati interessati a ottenere l'incentivo, tale meccanismo di supporto garantisce che l'incentivazione sia efficiente e sostenibile da un punto di vista economico poiché alla fine di ogni procedura d'asta la tariffa spettante converge verso un valore che è sicuramente il più basso possibile, diminuito di ulteriori riduzioni previste dallo stesso DM FER 1.

La proposta mira a far partecipare a questo meccanismo competitivo, di natura assolutamente concorrenziale tra privati e assolutamente non basato su oneri a carico della finanza pubblica, impianti fotovoltaici realizzati su aree degradate sebbene classificate ancora agricole dai vigenti strumenti urbanistici, che attualmente risultano esclusi.

Grazie al superamento di questo divieto tali impianti, oltre a vedere agevolata la possibilità di portare avanti importanti investimenti con evidente connesso beneficio in termini di filiera dell'indotto e di pagamento delle accise per l'energia prodotta, contribuirebbero a ridurre i livelli di incentivazione necessaria poiché, partecipando ai suddetti meccanismi di aste al ribasso, incrementano la pressione competitiva contribuendo così al raggiungimento di tariffe incentivanti con valori più bassi.

In generale, la Proposta di Piano nazionale integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC) riguardo alle fonti rinnovabili prevede al 2030 una produzione di energia elettrica pari a 187 TWh.

Il maggior contributo a questo obiettivo di produzione è focalizzato sul comparto del fotovoltaico per il quale il PNIEC stima necessario aumentarne gli impianti fino ad arrivare ad una potenza installata di circa 51 GW, rispetto agli attuali 20 GW.



Per raggiungere questo obiettivo sarà indispensabile procedere con più azioni sinergiche e concomitanti:

- ammodernare da un punto di vista tecnologico gli impianti esistenti per aumentarne la produzione;
- favorire l'installazione di nuovi impianti:
 - sia attraverso iniziative che promuovano l'installazione su coperture (edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio);
 - sia attraverso grandi impianti a terra privilegiando zone improduttive comprese superfici agricole non utilizzate.

In particolare, secondo il PNIEC, per indirizzare la diffusione della significativa capacità incrementale di fotovoltaico prevista per il 2030, occorrerà oltre che ispirarsi alla riduzione del consumo di territorio promuovendone l'installazione innanzitutto su edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio, ecc., anche prevedere la diffusione di grandi impianti fotovoltaici a terra, privilegiando zone improduttive, non destinate ad altri usi, quali le superfici agricole non utilizzate.

Coerentemente con questi indirizzi di politica energetica nazionale, il Decreto Ministeriale 4 luglio 2019 (DM FER1) in vigore dal 10 agosto 2019, ha introdotto nuovi meccanismi d'incentivazione anche per gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, prevedendo specifici criteri di priorità connessi al rispetto di taluni requisiti di tutela ambientale per la partecipazione a procedure di gara concorsuale. In particolare, il DM FER1 ha stabilito che il GSE formi e pubblichi le graduatorie degli impianti ammessi secondo alcuni criteri di priorità, quali l'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, nonché su aree bonificate.

Tuttavia, l'attuale divieto accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per impianti fotovoltaici realizzati su aree agricole - di cui all'art.65 del DL 1/2012, convertito con Legge 27/2012 – impedisce l'uso virtuoso a scopi energetici di tali aree dismesse/degradate qualora a valle del ripristino, del recupero ambientale e/o della bonifica le stesse risultino classificate come agricole. Il GSE



infatti nel Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi di cui al DM 4 luglio 2019 riferisce che: "Si ricorda infine che il divieto di cui all'art.65 del DL 1/2012, convertito con Legge 27/2012, si applica anche agli impianti fisicamente realizzati a terra su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, nonché su aree bonificate, qualora a valle del ripristino, del recupero ambientale e/o della bonifica le stesse risultino classificate come agricole". Pertanto, alla luce di quanto esposto, e in ottica di valorizzazione energetica di aree già compromesse da un punto di vista ambientale, si ritiene necessario superare il divieto previsto dal citato art.65 del DL 1/2012, convertito con Legge 27/2012 - consentendo l'accesso agli incentivi statali, senza il superamento delle relative somme destinate dal DM FER 1, agli impianti fotovoltaici realizzati sulle citate aree dismesse/degradate sebbene classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici.



Procedimento Autorizzazione Unica Idroelettrico

Al fine di consentire in tempi certi la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, in applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da adottare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è approvato il *“Regolamento sul procedimento unico ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 3.000 kW”*.

Nel procedimento unico saranno comprese anche le procedure relative alla valutazione impatto ambientale e alla concessione di derivazione d'acqua.

Le Regioni e le Province Autonome dovranno applicare i contenuti del Regolamento, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del medesimo Regolamento; i procedimenti in corso al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto Regolamento sono conclusi ai sensi della previgente normativa, qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione alla rete elettrica e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti.

Relazione illustrativa

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”* (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2004 - Supplemento Ordinario n. 17), gli operatori del settore si auguravano che tale norma potesse dare nuovo slancio agli iter autorizzativi, fino a quel tempo decisamente complicati e troppo lunghi; in effetti dai contenuti dell'art. 12 *“Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative”* sembrava



piuttosto evidente l'intenzione del legislatore di procedere nella direzione di snellire il più possibile le procedure autorizzative per l'ottenimento dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse.

Il comma 10 dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 prevedeva l'approvazione delle linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3, ma si sono dovuti attendere oltre 6 anni per la loro emanazione, avvenuta con il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico - "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010).

In tale lasso di tempo sono stati approvati dalle Regioni, a recepimento del D.Lgs. 387/2003, alcuni provvedimenti diversi l'uno dall'altro, causando disomogeneità sul territorio nazionale e confusione negli operatori, costretti a dover modificare le loro strategie, a seconda della Regione interessata dal progetto.

Tuttavia, dalle linee guida emerge ancora una volta l'esigenza di razionalizzare i procedimenti autorizzativi, riducendone il più possibile la durata, in modo anche da consentire all'Italia di raggiungere gli obiettivi di energia prodotta da fonti rinnovabili. Anche le ultime modifiche del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i., introdotte con il D. Lgs. 28/2011, evidenziano tale aspetto, come dimostra la riduzione dei tempi per la conclusione del procedimento unico, dagli originari 180 (centottanta) gg a 90 (novanta) gg, al netto dei tempi previsti dal D. Lgs. 152/2006 (150 gg) per la valutazione di impatto ambientale, se richiesta.

Una problematica che invece le linee guida non hanno risolto è quella relativa alla concessione di derivazione; difatti il punto 18.3 delle linee guida citate demanda alle Regioni l'individuazione delle più opportune forme di semplificazione e coordinamento tra il procedimento per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica di cui al R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 ed il procedimento unico di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/2003. Successivamente alle citate linee guida le Regioni hanno adottato vari provvedimenti che non hanno assolutamente risolto quanto auspicato, ma addirittura sono andati nella direzione di non affrontare proprio l'argomento.



Ed è così che Regioni come la Lombardia, la Valle d'Aosta, il Veneto e Il Friuli Venezia Giulia, per fare esempi concreti, hanno ritenuto che l'ottenimento della concessione di derivazione o, in alternativa, un nulla osta al suo rilascio, fosse elemento vincolante per la presentazione della domanda di autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i..

Il risultato di tali scelte è stato quello di allungare ulteriormente i tempi necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione unica, essendo ben note le lungaggini burocratiche connesse alla procedura per il rilascio della concessione di derivazione nonché duplicare a volte triplicare il coinvolgimento dei vari soggetti nelle conferenze di servizi, prima chiamati ad esprimersi sulla verifica di impatto ambientale poi sulla concessione di derivazione e infine sull'autorizzazione unica.

Lo scopo del regolamento è quello di riunire tutte le autorizzazioni, concessioni e pareri necessari per la realizzazione di un impianto idroelettrico in un unico procedimento, con tempi certi, semplificando e razionalizzando le procedure, con una conseguente riduzione sia in termini di tempi che di costi per tutti gli enti coinvolti; il procedimento dovrà concludersi entro 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione unica.

Al fine di una maggior tutela ambientale si specifica che i progetti presentati successivamente all'entrata in vigore del Regolamento saranno soggetti direttamente a valutazione di impatto ambientale, ad esclusione degli impianti individuati dall'art. 4 comma 3 lettera b) del DM 23/06/2016.

Si evidenzia infine che il disposto dell'art. 12 comma 1 del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i. che recita *“Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.”*, dovrà essere applicato anche nel corso del procedimento unico, al fine di evitare fraintendimenti da parte dei soggetti interessati.



Repowering degli impianti eolici

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure volte a contrastare i cambiamenti climatici e delle politiche nazionali volte a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato Clima ed Energia, all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'art.6, gli interventi di modifica ad impianti eolici esistenti, anche se consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore, che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15%.

Inoltre, non sono considerati sostanziali gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

- I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore".
- II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore $k * h1 * d2 / d1$, dove $k = 1,15$ "



2. Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

“3 bis. Per “sito dell’impianto eolico” si intende: a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15% della lunghezza dell’impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi; b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all’interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15%.

3 ter. Per “riduzione minima del numero di aerogeneratori” si intende:

- i. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d_1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra $n_1 \cdot 2/3$ e $n_1 \cdot d_1 / (d_2 - d_1)$;
- ii. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d_1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n_1 \cdot d_1 / d_2$ arrotondato per eccesso dove:
 - a. d_1 : diametro rotorì già esistenti o autorizzati
 - b. n_1 : numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati
 - c. d_2 : diametro nuovi rotorì
 - d. h_1 : altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell’aerogeneratore già esistente o autorizzato”.

Relazione illustrativa

L’obiettivo dell’emendamento è quello di promuovere una semplificazione autorizzativa per consentire il rinnovamento di impianti eolici che hanno visto uno sviluppo tecnologico molto importante negli ultimi anni, al fine di renderli più



efficienti e sostenibili, sostituendo e in alcuni casi riducendo il numero di macchinari impiegati con nuove tecnologie oggi diventate più efficienti. Per le stesse motivazioni la proposta inoltre prevede una semplificazione per le varianti delle autorizzazioni rilasciate per impianti non ancora costruiti.

Secondo la proposta di Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima presentata nei primi giorni del 2019, il nostro Paese dovrà raggiungere al 2030 il **30% di energia da fonti rinnovabili** sui consumi finali lordi. Per il solo settore elettrico questo target si tradurrebbe in un valore pari ad oltre il 55% di fonti rinnovabili rispetto ai consumi interni lordi di energia elettrica previsti.

Si tratta di una sfida sicuramente ambiziosa, per la quale le fonti rinnovabili saranno chiamate a ricoprire, un ruolo primario nel mercato elettrico. L'obiettivo non potrà che essere raggiunto affiancando allo sviluppo di **nuove installazioni** sul territorio nazionale, iniziative di **Revamping/Repowering** volte a consentire il rinnovamento e l'efficientamento del parco esistente e quindi il prolungamento del suo ciclo di vita.

Nel percorso di decarbonizzazione del settore elettrico, i policymaker dovranno pertanto implementare efficaci azioni ed un **chiaro quadro regolatorio** per le nuove installazioni, oltre che appropriate **semplificazioni autorizzative** per il rinnovamento di progetti in grado di ridurre gli impatti sul territorio e su tutte le componenti naturali-antropiche presenti.

Con particolare riferimento allo sviluppo di **nuovi impianti rinnovabili**, spesso si riscontrano iter autorizzativi caratterizzati da tempi ben più lunghi rispetto a quelli previsti dalle norme. Tali ritardi in netto disallineamento con la **rapidità dello sviluppo tecnologico**, comportano il più delle volte l'autorizzazione di progetti caratterizzati da tecnologie già obsolete, perché nel frattempo superate da **macchinari più efficienti** di quelli previsti dal progetto iniziale.

Ad esempio, specificatamente per gli impianti eolici, è noto, infatti, che ogni 1-2 anni i produttori di turbine eoliche sviluppano nuove piattaforme secondo criteri di maggiore potenza unitaria di ogni turbina, maggiori dimensioni geometriche degli aerogeneratori (altezza e diametro del rotore), minore rumorosità e maggiore



efficienza (es. 1 turbina nuova da 4 MW produce più energia di 2 turbine vecchie da 2 MW). Esistono quasi **3.000 MW di progetti eolici autorizzati in Italia con Autorizzazione Unica ma non ancora realizzati** che, avendo previsto turbine di 1 o addirittura 2 generazioni fa, comporterebbero maggiori costi, minore produzione di energia elettrica rinnovabile, maggiore consumo del territorio (per strade, fondazioni) e maggiore impatto visivo (“effetto selva”), causati dal maggior numero di turbine rispetto alla soluzione “*state of the art*”.

Tuttavia, la mancanza di una linea guida nazionale (**Decreto Ministeriale** previsto dal D.lgs. 28/2011, art.5, comma 3, **mai pubblicato**) che permetta di distinguere la **modifica “NON sostanziale”** di un impianto (autorizzabile con Procedura Abilitativa Semplificata) da una “*sostanziale*” (*assoggettata ad Autorizzazione Unica*), rende complessa la gestione dell’eventuale sostituzione di una turbina autorizzata (nel frattempo tecnologicamente superata) con una nuova “*state of the art*”, rimettendo in discussione il lungo processo autorizzativo già affrontato.

Problematica analoga si registra per gli interventi di **rinnovo di tutti gli impianti esistenti**, che consentono sia l’incremento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che l’ottimizzazione della gestione dei servizi e delle risorse locali, con importanti benefici ambientali ed economici. Ad esempio, la sostituzione di vecchi aerogeneratori con altri di ultima generazione, garantisce **maggiore efficienza** nella captazione dell’energia, **flessibilità** delle prestazioni e, in funzione della nuova configurazione di impianto, un **incremento** che potrebbe arrivare fino a 3 volte la **producibilità** iniziale a **parità di suolo** occupato con relativa riduzione del numero di turbine installate. Inoltre, le nuove tecnologie migliorano il dispacciamento dell’energia prodotta e permettono una migliore interfaccia degli impianti con la rete elettrica.

In assenza del citato decreto, qualsiasi intervento di sostituzione di una turbina eolica con una caratterizzata da maggiore potenza unitaria (a prescindere dalla riduzione del numero complessivo di turbine rispetto al progetto inizialmente autorizzato) o la sola sostituzione delle pale di una turbina con altre di lunghezza leggermente maggiore,



rischia di essere identificato come variante “sostanziale”, da sottoporre all’iter autorizzativo ordinario ed alle connesse verifiche ambientali. Occorre pertanto superare il vincolo anacronistico disposto dal D.lgs. 28/2011, che considera gli interventi di modifica “non sostanziali” solo se realizzati su impianti eolici esistenti che non comportano variazioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, sottoponendo di fatto ogni intervento che comporti una variazione (in aumento) delle dimensioni originariamente occupate dal progetto, vale a dire delle macchine (aerogeneratori) nonché dalle opere connesse e dalle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto, ad un procedimento di autorizzazione e/o di valutazione ambientale, ordinario, con presumibili iter complessi e lunghi tempi di approvazione. Nell’ottica di un migliore e più efficiente sfruttamento delle potenzialità eoliche, di valorizzazione dei siti già oggetto di investimenti e di minimizzazione dell’impatto delle installazioni sul territorio, si ritiene fondamentale introdurre **regole più chiare ed uniformi e semplificazioni autorizzative** a favore delle seguenti iniziative:

- **progetti già autorizzati, ma non ancora realizzati;**
- progetti di **Repowering/Integrale ricostruzione** di impianti esistenti;
- progetti di **Reblading** su impianti esistenti.

In definitiva l’emendamento proposto va nella direzione della necessaria semplificazione autorizzativa precedentemente citata, estendendo l’istituto della procedura autorizzativa semplificata della PAS a favore di interventi su impianti eolici – nelle tre tipologie di progetti sopra citate - che rispettano specifici criteri ambientali/progettuali.



Spalmaincentivi volontario

All'articolo 1 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 3 lett. a), dopo le parole “energia elettrica” aggiungere in fine le seguenti “, ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri;
- 2) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: “In caso di interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera b) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10%, esclusivamente rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, partecipanti all'asta o al registro.
- 3) al comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: c) agli impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro delle Attività Produttive 24 ottobre 2005 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 1 del 2 gennaio 2009, che adottino una modalità flessibile di gestione della produzione di energia elettrica finalizzata all'integrazione nel sistema elettrico della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili.

Relazione illustrativa

L'evoluzione che negli ultimi anni ha subito il quadro normativo e regolatorio sulle fonti rinnovabili sia a livello europeo (pacchetto Clima – Energia 20-20-20;



Clean Energy for All Europeans; nuova direttiva per la promozione delle rinnovabili), sia in ambito nazionale con i provvedimenti successivi al D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e con la Strategia Energetica nazionale, ha reso necessario aumentare l'ambizione sugli obiettivi di sviluppo delle FER. A questo fine il Piano per l'Energia e il Clima che il Governo sta finalizzando aumenterà la quota di rinnovabili sui consumi finali di energia portandola al 30%.

Le fonti rinnovabili contribuiscono già oggi in Italia in maniera significativa alla copertura del consumo finale lordo di energia elettrica e sono già, in molti casi, competitive rispetto alle tecnologie convenzionali. Per raggiungere gli obiettivi al 2030, assunti a livello comunitario, le rinnovabili dovranno coprire oltre il 60% del consumo finale lordo di elettricità rispetto all'attuale 35%.

Per conseguire un simile notevole sviluppo, dovranno essere previste iniziative che contemplino anche investimenti per rinnovare e, in alcuni casi, mantenere in efficienza gli impianti esistenti. A questo fine sono indispensabili misure specifiche per consentire di utilizzare tutto il potenziale racchiuso nelle FER in maniera sostenibile sia nel breve periodo (2020), sia nel più lungo processo di transizione che conduce al 2030.

In quest'ottica appare imprescindibile superare le barriere – anche normative - che ostacolano il pieno sviluppo delle FER.

Fra le fonti rinnovabili, l'idroelettrico, l'eolico e il biogas rappresentano tecnologie fondamentali per il ruolo significativo che ricoprono nel mix energetico nazionale e per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione che il nostro Paese si è prefissato.

In particolare, per il settore eolico permane ancora un gap rilevante tra il valore della capacità installata in Italia (10,4 GW) rispetto agli obiettivi nazionali al 2030 (almeno 20 GW).

Al fine di raggiungere obiettivi così sfidanti, è necessario intervenire rinnovando integralmente il parco eolico esistente e, laddove l'impianto esistente lo consente, mantenere in produzione il vecchio impianto, ammodernandolo.



Il rinnovamento/ammodernamento del parco eolico nazionale rappresenta un'opportunità sia per l'impiego di nuove tecnologie più efficienti in grado di valorizzare al meglio la risorsa vento, sia per aumentare la capacità di generazione senza impegnare ulteriore suolo.

Parimenti la modalità di gestione flessibile della produzione di elettricità rinnovabile, quale quella ad esempio da biogas e da idroelettrico, rappresenta una variabile fondamentale per l'integrazione del sistema elettrico delle fonti rinnovabili non programmabili attraverso l'ausilio di flessibilità essa stessa di natura rinnovabile.

Sia la SEN 2017 che il PNIEC riconoscono un valore strategico ai progetti di rinnovamento degli impianti a fonti rinnovabili. Per sfruttare tali potenzialità è indispensabile superare quelle misure e quei vincoli che al momento ne impediscono lo sviluppo.

In particolare alcune disposizioni del cosiddetto "spalma incentivi volontario" (DM 6 novembre 2014: decreto previsto dalla legge 9/2014 di conversione del DL 23 dicembre 2013, n. 145) impediscono qualsiasi forma di incentivazione, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante originario, ad interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito, qualora il titolare dell'impianto non abbia aderito alla rimodulazione dell'incentivo proposta.

La proposta normativa in questione si prefigge quindi l'obiettivo di consentire agli impianti che hanno terminato o termineranno il periodo di incentivazione dopo il 31.12.2014 e che al contempo non hanno aderito alla rimodulazione degli incentivi prevista per le FER diverse dal fotovoltaico dal DM 6.11.2014 di accedere a futuri meccanismi di incentivazione per eventuali interventi di rinnovamento degli impianti esistenti (interventi di integrale ricostruzione rifacimento totale o parziale e potenziamento).

Nell'ipotesi auspicabile di superamento della disposizione sullo "spalma incentivi", dovrà essere, comunque, salvaguardata la posizione dei soggetti



titolari di impianti che hanno accettato una rimodulazione dell'incentivo (aderendo allo "spalma incentivi volontario").

Per tale ragione per i progetti di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento relativi ad impianti che hanno aderito a tale misura, l'emendamento proposto prevede la possibilità di attribuire una priorità, nella formazione della graduatoria nell'eventualità delle aste e dei registri, rispetto a progetti della stessa tipologia/categoria progettuale (integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento) che insistono su impianti che non hanno invece aderito allo spalma- incentivi volontario.



Bilancio di massa e riconversioni biometano

All'articolo 8, del decreto ministeriale 2 marzo 2018, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: "5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, negli impianti di produzione energia elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3, parte A, del decreto ministeriale 10 ottobre 2014 è correlato esclusivamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di alimentazione per la produzione della quota di biogas destinata alla produzione di energia elettrica incentivata e che, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione, può comunque essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6."

Relazione illustrativa

Lo sviluppo del biometano rappresenta un'opportunità per il sistema energetico nazionale e per le aziende agricole che negli anni hanno investito nello sviluppo di percorsi virtuosi in favore della promozione dell'economia circolare e della decarbonizzazione. L'applicazione del decreto 2 marzo 2018 ha subito alcuni rallentamenti che rischiano di non permettere all'agricoltura di contribuire positivamente agli obiettivi nazionali di decarbonizzazione del settore dei trasporti. La misura proposta chiarisce il criterio di attribuzione delle biomasse in ingresso agli impianti biogas esistenti in assetto parzialmente riconvertito che producono contemporaneamente energia elettrica e biometano. Tale criterio permette, in linea con il disposto normativo, di non modificare le condizioni preesistenti per la produzione di energia elettrica in seguito alle modifiche realizzate all'impianto.



Semplificazione degli interventi di efficienza energetica di edifici esistenti

Modifiche al testo unico dell'edilizia (DPR 380-2001) e al Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

- 1. Gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, comprese le opere di isolamento termico delle facciate e delle coperture, che non modificano le parti strutturali degli edifici sono comprese tra gli interventi di manutenzione ordinaria.*
- 2. Gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente che, senza aumenti di cubatura, prevedono l'installazione di schermature o serre solari, la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità immobiliari anche su supporti strutturali autonomi sono comprese tra gli interventi di manutenzione straordinaria. Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi. Sono escluse le aree e gli immobili di cui agli artt. 10 e 142 del Dlgs 42 del 2004 salvo espressa autorizzazione della competente Soprintendenza.*
- 3. Gli interventi di riqualificazione energetica che intervengono sulle parti strutturali degli edifici e modificano le facciate sono comprese tra gli interventi di risanamento conservativo e non pagano oneri di urbanizzazione o costruzione.*
- 4. L'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo che non prevedono modifiche di parti strutturali, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice degli appalti, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei*



predetti lavori avviene tramite appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione dell'intervento.

5. *Per gli interventi di cui ai commi precedenti realizzati su edifici condominiali si applica per le decisioni quanto previsto dall'articolo 26, comma 2 della Legge 10/1991, attraverso la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea.*

Relazione illustrativa

Gli interventi di riqualificazione energetica devono essere semplificati nella loro attuazione e esonerati dal pagamento di oneri. Con gli interventi previsti è semplificata la procedura di approvazione del progetto, responsabilizzando il proponente, e definendo con più chiarezza le categorie di intervento, ampliando le possibilità di riqualificazione con risultati ambiziosi in termini di riduzione dei consumi, ed è escluso per tutte le categorie il pagamento di oneri. Inoltre, si interviene sull'affidamento dei lavori che non prevedono modifiche delle parti strutturali degli edifici, semplificando i compiti della pubblica amministrazione.



Conto Termico

Articolo 6 comma 1 lettera g) Atto di Governo 162 “SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2002 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL’EFFICIENZA ENERGETICA”

Si propone di modificare il testo del comma 1, lettera g) nel seguente modo:

Entro il 31 dicembre 2021, al fine di rendere più efficienti ed efficaci gli strumenti di promozione dell’efficienza energetica rispetto al conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1, è aggiornato il Conto Termico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2016, n. 51, tenendo conto della necessità di ampliare l’accesso al meccanismo da parte del settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, nonché dell’esigenza di semplificare l’accesso al meccanismo, da parte della pubblica amministrazione e del settore privato, anche attraverso la promozione e l’utilizzo di contratti di tipo EPC, e dell’opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente che utilizzano prevalentemente fonti rinnovabili.

Relazione illustrativa

Gli effetti dell’emendamento, se accolto, sono:

- far sì che l’estensione del Conto Termico al “settore civile non residenziale pubblico e privato”, non precluda la possibilità di mantenere operativa la possibilità di fruire del meccanismo anche al settore residenziale e a quello industriale/agricolo-agroalimentare come già è previsto attualmente;
- fare in modo che la semplificazione di accesso al meccanismo così come proposta nel testo riguardi non solo il settore pubblico ma sia estesa anche al settore privato;
- precisare che l’ampliamento degli interventi ammissibili, quali gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente sia riferito a quegli impianti alimentati in modo prevalente da fonti rinnovabili.



La richiesta di emendamento è motivata da una precisa serie di ragioni:

Pur condividendo la necessità di evitare sovrapposizioni e frammentazioni tra i vari sistemi incentivanti, riteniamo sia un errore finalizzare in modo esclusivo lo strumento del Conto Termico al civile non residenziale pubblico e privato. La proposta che abbiamo qui rappresentato infatti è finalizzata ad ampliare e favorire l'accesso all'incentivo di questo settore, ma non esclude l'accesso a quei settori che hanno dimostrato di utilizzare questo strumento con successo, con grossi vantaggi per i cittadini, per le imprese e per la collettività.

I dati complessivi, con particolare riferimento agli ultimi tre anni (2017-2019), forniti dal GSE sono chiari in proposito:

- ca 300.000 richieste presentate e ammesse all'incentivo dall'avvio del meccanismo ad oggi, corrispondenti a circa di 1,2 Mld€ riconosciuti dal 2013 ad oggi
- dopo un avvio molto difficile dovuto al fatto che cittadini e operatori non conoscevano il meccanismo per la mancanza di un'adeguata informazione in merito, a partire dal 2016, anno di pubblicazione del decreto di revisione, il tasso di crescita è stato impetuoso fino al 2018 (+81% tra 2015 e 2016, +190% tra il 2016 e il 2017 e +115% tra il 2017 e 2018), mentre a partire dal 2019 sembra essersi stabilizzato intorno a un tasso di crescita annua del 25-30% (abbiamo stimato i dati relativi al 2020 sulla base dei dati forniti dal GSE per il primo trimestre)
- Meno dell'1% delle richieste riguardano la PA, ma riguardando interventi di medio-grande intensità, rappresentano il 30% degli incentivi riconosciuti (ca 350.000 euro).

Proprio in ragione del raggiungimento dei nuovi obiettivi sfidanti per l'energia prodotta da fonti rinnovabili e per la riduzione dei consumi, riteniamo non vi siano validi motivi per sottrarre questo sistema incentivante al settore del riscaldamento/raffrescamento residenziale che ha dimostrato di saper valorizzare questo strumento.



Merita altresì evidenziare il fatto che il Conto Termico, dal 2013 ad oggi non è mai stato oggetto di specifici interventi promozionali. Quindi gli attuali risultati sono esclusivamente il frutto dell'auto promozione svolto dagli operatori del settore.

Inoltre, vale la pena di ricordare che lo strumento del Conto Termico non è un costo per lo Stato e non è a carico della fiscalità generale perché la spesa è sostenuta da uno specifico fondo generato dalla bolletta del gas.

Anche dal punto di vista della spesa complessiva è utile notare che rispetto alle risorse annualmente disponibili per il Conto Termico pari a 700 milioni per il settore privato e 200 milioni per il settore pubblico sono ancora ben al di sotto della spesa effettiva. Infatti, con riferimento al 2019, per il settore pubblico sono stati impegnati 59 milioni di euro e per quello privato 211 milioni di euro.

Infine, vorremmo sottolineare un aspetto che riteniamo importante.

Come è noto tra i principali settori che sono ammessi al C.T. vi è quello del riscaldamento domestico a biomasse. Vi sono precise condizioni che fanno di questo meccanismo un sistema virtuoso che ammette al beneficio esclusivamente gli interventi che presentano precisi contenuti qualitativi:

- Nel caso delle biomasse l'accesso all'incentivo è limitato esclusivamente alle sostituzioni dei vecchi apparecchi obsoleti, cioè è finalizzato alla rottamazione, con dimostrazione formale dello smaltimento;
- I nuovi apparecchi per essere ammessi al C.T. devono rispondere a precisi requisiti qualitativi certificati;
- Il pellet utilizzato per l'alimentazione degli apparecchi domestici deve essere certificato secondo la norma UNI EN 17225;
- Obbligo di manutenzione e installazione almeno biennale.

Questo strumento incentivante quindi merita di essere confermato anche nel settore residenziale privato perché tra i vari obiettivi, attraverso la sostituzione dei vecchi apparecchi obsoleti con nuovi generatori tecnologicamente avanzati consente oltre ad un miglioramento di efficienza anche il miglioramento della qualità dell'aria.



Infine pare opportuno sottolineare che lo strumento del C.T. è utilizzato con successo anche nel settore agricolo, agroalimentare e industriale nell'ambito dei fabbisogni della climatizzazione invernale. Se le modifiche introdotte da Atto di Governo 162 fossero confermate questa opportunità sarebbe ingiustamente eliminata.



Teleriscaldamento

Modifiche alla legge 448/98 e succ mod.

1. All'articolo 8, comma 10 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, successivamente modificata ed integrata, la lettera f) viene sostituita dalla seguente: <<f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E e F.>>.

Relazione illustrativa

L'emendamento che si propone ha quale obiettivo primario quello di uniformare il campo di intervento delle misure compensative (Credito d'Imposta) attualmente in vigore, rispetto agli impianti e alle reti di teleriscaldamento, sia alimentate a biomassa, sia sostenute da energia geotermica. In particolare, tale intervento si rende necessario per garantire le stesse agevolazioni già previste per impianti e reti sostenute da energia geotermica anche a impianti e reti di teleriscaldamento alimentate da biomasse.



Certificati Bianchi

Modifiche al DM 28.12.2012:

Il comma 1 dell'articolo 14 del Decreto Ministeriale 28/12/2012 viene sostituito con il seguente "Il GSE, coadiuvato da ENEA, esegue i necessari controlli per la verifica della corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti che hanno ottenuto certificati bianchi. Allo scopo, verifica a campione la regolare esecuzione delle iniziative, la loro conformità al progetto approvato ed in aderenza alle linee guida in vigore alla presentazione del progetto, la completezza e regolarità della documentazione da conservare così come prescritto nelle schede tecniche, incluse le eventuali varianti approvate. Possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e ispezioni nel sito di realizzazione del progetto, durante la realizzazione del progetto stesso o comunque durante la sua vita utile, periodo nel quale il soggetto titolare del progetto ha l'obbligo di produrre la documentazione da conservare durante tutta la vita tecnica e mantenere attivo il progetto di efficienza energetica, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal riconoscimento dei certificati."

Relazione illustrativa

L'emendamento ha l'obiettivo di chiarire in modo univoco che il soggetto titolare del progetto di efficienza energetica, al quale sono stati riconosciuti i certificati bianchi ai sensi del DM 28/12/2012 in conformità alle linee guida EEN 9/11, ha l'obbligo di conservare la documentazione relativa agli interventi che costituiscono il progetto per un periodo pari alla vita tecnica, ma gli obblighi relativi alla produzione della suddetta documentazione e di attività del progetto decadono al termine della vita utile.



Promozione dell'efficienza energetica attraverso sistemi geotermici

Misure di semplificazione nel settore della ricerca e della coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche.

All'articolo 10 del Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita all'articolo 6 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili.

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Il comma 7 si estende alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis"».

Relazione illustrativa

I sistemi geotermici abbinati a pompe di calore possono svolgere un ruolo significativo nel rendere più efficiente e sostenibile sotto il profilo ambientale la produzione e gestione nei complessi edilizi di riscaldamento e raffrescamento. Con la normativa esistente, le cosiddette “sonde geotermiche” sono assoggettate ad un iter autorizzativo semplificato e con tempi certi (30 giorni). I “sistemi geotermici a ciclo aperto bilanciato”, utilizzati dalle pompe di calore idrotermiche, sono invece soggetti a due diversi iter autorizzativi autonomi, molto lunghi e dalle tempistiche incerte, tipicamente dai 7 a 12-18 mesi, nonostante, esattamente come le sonde geotermiche, scambino solo calore con il sottosuolo. La prima autorizzazione è per l'emungimento e si preoccupa principalmente di non impoverire l'acquifero e la seconda è per lo scarico e si preoccupa principalmente di non contaminare l'acquifero con le acque



scaricate. In realtà i “sistemi geotermici a ciclo aperto bilanciato” non prelevano acqua dall’acquifero non potabile per un uso diretto e non la possono contaminare perché questa viene movimentata attraverso un sistema di tubazioni chiuso, solo per lo scambio termico, variandone solo la temperatura. Vengono meno quindi i rischi che renderebbero necessarie le due autorizzazioni: l’impoverimento dell’acquifero e la sua contaminazione. Tra l’altro il “sistema geotermico aperto bilanciato” è ancora di più facile realizzazione e gestione rispetto alle “sonde geotermiche” perché necessita di minori profondità di perforazione e comunque fino ad acquifero non potabile, non utilizza acqua glicolata, non utilizza bentonite ne altri materiali da inserire nella perforazione, interessando solo l’acquifero non potabile, non corre il rischio di mettere in comunicazione diverse falde e contaminare la falda di acqua potabile. Questa complessità autorizzativa ha fortemente limitato l’uso delle pompe di calore idrotermiche, nonostante siano le più efficienti e le uniche utilizzabili in aree climatiche con numero di gradi giorno elevati (zone D, E, F) che interessano 6.963 comuni (oltre l’85% dei comuni italiani).

Con la proposta si avrebbe lo stesso processo autorizzatorio per i “sistemi geotermici a ciclo aperto bilanciato” in vigore per i “sistemi geotermici a ciclo chiuso (sonde geotermiche)” perché, anche in coerenza con quanto previsto dal Piano integrato energia e clima è utile aumentare la diffusione delle pompe di calore, per ridurre l’uso di energia primaria, eliminare le emissioni nei luoghi di utilizzo, ridurre le emissioni in termini assoluti a livello paese. In particolare, le pompe di calore idrotermiche che utilizzano “sistemi a ciclo aperto bilanciato” sono i più efficienti tra le pompe di calore e permettono di risparmiare fino al 50% dell’energia elettrica consumata, dando inoltre la possibilità di non modificare gli attuali sistemi di riscaldamento perché in grado di lavorare anche ad alte temperature (80°C). Inoltre, possono essere anche usati in zone climatiche nelle quali in inverno si raggiungono temperature esterne inferiori ai 5 °C, dove altri tipi di pompe di calore di fatto non vengono utilizzate perché in quelle condizioni consumano troppo. Nel funzionamento estivo invece evitano il fenomeno del riscaldamento dell’aria esterna all’edificio che oltre a rendere



molto più calde le strade delle città, fa aumentare il fabbisogno di frigoriferi e, in ultima analisi, fa quindi aumentare i consumi di energia. Analogamente, nel funzionamento invernale, evitano di raffreddare ulteriormente l'aria esterna e far aumentare, anche per questo circolo vizioso, il fabbisogno di calore e, di conseguenza, i consumi di energia primaria.



Semplificazioni fiscali in materia di microgenerazione

Nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 55, comma 5, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:

“Per gli impianti di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza elettrica non superiore a 50 kW, anche non dotati di misuratori dell’energia elettrica prodotta, le accise dovute sui quantitativi di combustibili impiegati e sull’energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità che verranno stabilite da apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.”.

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla determinazione forfettaria dell’accisa dovuta sui quantitativi di combustibili impiegati e sull’energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata e alle modalità e i tempi di avvio dell’impianto. Le disposizioni di cui al comma 1 ed il decreto di cui al presente comma non devono comportare minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Relazione illustrativa

L’attuale scenario legislativo, per un impianto di Micro Cogenerazione ad Alto Rendimento, prevede la necessità di aprire un’Officina Elettrica e determinare l’energia assorbita attraverso opportuni misuratori fiscali, installati su una linea dedicata all’unità sopra citata. In tal caso, sarà possibile per l’operatore procedere con il pagamento delle accise sull’energia elettrica prodotta in modo forfettario,



attraverso un canone annuo; per quanto riguarda invece il combustibile, per l'operatore sarà possibile richiedere la corretta imputazione delle accise previste, in conformità con quanto indicato nel TUA e nella Legge n. 136 del 17/12/2018. Tuttavia, tale procedura introduce una serie di limitazioni che ostacolano la diffusione della tecnologia e che introducono dei costi aggiuntivi, non commisurati al valore economico dei risparmi generati. Inoltre, l'elevata complessità burocratica e le limitazioni introdotte dalla richiesta (facoltativa) della specifica applicazione dell'accisa per la produzione di energia elettrica da cogenerazione, si configurano come un ulteriore elemento penalizzante al quale spesso consegue un aggravio di costi.

Da ciò ne consegue la necessità di snellire le procedure sopra descritte introducendo efficaci semplificazioni a sostegno degli impianti civili residenziali e terziari.

Si propone pertanto di permettere agli esercenti officine costituite da impianti di microcogenerazione di corrispondere l'accisa mediante una forfetizzazione, rinviando a un decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e Finanze per le modalità operative.



Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici

1. Ai fini del presente articolo, per stazione di ricarica di veicoli elettrici si intende un'area, pubblica o privata, collocata lungo infrastrutture viarie, su cui sono realizzati più punti di ricarica e che garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti.

2. La realizzazione di punti di ricarica di veicoli elettrici, compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili e aree private anche aperte ad uso pubblico, è attività libera, non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto:

a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione incendi;

b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche;

b) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario in base alle leggi vigenti.

3. La realizzazione di un punto o di una stazione di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico adiacente alla strada è sottoposta esclusivamente a una richiesta unificata di occupazione e manomissione di suolo pubblico, alla quale devono essere allegati una relazione illustrativa del progetto, il progetto di dettaglio e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa al comune, con la quale il proponente attesta il rispetto:

a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione incendi;

b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche;

c) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario in base alle leggi vigenti.

4. Salvo motivato diniego del Comune, la richiesta di cui al comma 3 si intende automaticamente assentita decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione.



5. *Per le stazioni di ricarica elettrica messe in esercizio entro il 31 dicembre 2022, i Comuni possono prevedere l'esenzione dal canone di occupazione di suolo pubblico e la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica per cinque anni dalla data di messa in esercizio. Per il periodo successivo, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle stazioni di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli in ricarica, che rimarranno nella disponibilità del pubblico.*
6. *Ogni punto di ricarica dovrà prevedere la possibilità per l'utente di pagare, tramite almeno due metodi di pagamento alternativi: app o sito web del fornitore o di terze parti, carta RFID, carta di credito, di debito o prepagate o ulteriori sistemi che consentano il pagamento immediato. Deve essere garantita all'utente la conoscenza del costo della ricarica prima del collegamento e la possibilità di effettuare il pagamento senza dover stipulare specifici contratti con il fornitore.*
7. *I punti di ricarica che prevedono la possibilità di prenotazione da parte degli utenti devono dotarsi di apposita segnaletica, o indicazione a display o tramite app, che indichi un'attuale prenotazione dello stallo agli altri utenti.*
8. *Il soggetto che realizza un nuovo punto o una nuova stazione di ricarica di cui al comma 1 è tenuto, entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio, a pubblicare l'identificazione geografica sulla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'articolo 8, comma 5 del decreto legislativo n. 257 del 2016.*
9. *I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e modificato dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sono abrogati.*
10. *Il decreto 3 agosto 2017 del Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti, "Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici", è abrogato.*



Relazione illustrativa

Per accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica, con i conseguenti vantaggi ambientali, occorre semplificare la realizzazione di centraline di ricarica. La proposta mira a regolare in modo uniforme e semplificato l'installazione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici o ibridi plug-in su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire la diffusione più capillare e, al contempo, nel minor tempo possibile, di tale tecnologia, in linea con gli impegni internazionali presi dall'Italia per la riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti, tanto negli agglomerati urbani, quanto nelle zone rurali.

A tal fine, la prima parte della proposta emendativa elimina l'obbligo di presentazione della SCIA – segnalazione certificata di inizio attività, sostituendolo con un più agile strumento rappresentato da una richiesta, unificata, di occupazione e manomissione del suolo pubblico, da presentare al Comune assieme a una lista, anch'essa semplificata, di documentazione aggiuntiva.

Inoltre, sempre nell'ottica di porre l'Italia all'avanguardia nella lotta al cambiamento climatico, la proposta condiziona la possibilità, per le nuove installazioni, di usufruire di eventuali esenzioni o riduzioni del canone e della tassa di occupazione di suolo pubblico all'utilizzo di energia derivante da fonti certificate di energia rinnovabile. Al fine di garantire la possibilità per ogni utente in possesso di un veicolo elettrico o ibrido plug-in di connettersi alle infrastrutture di ricarica, la proposta di legge obbliga gli operatori a prevedere di offrire un servizio a ciascun utente, anche qualora non sia sotto contratto con i fornitori dei servizi di ricarica che si appoggiano alla infrastruttura scelta, garantendo il pagamento tramite almeno due diverse metodologie di pagamento, nonché a esporre chiaramente le tariffe di ricarica, assieme ai limiti temporali di sosta per ogni stallo una volta che la ricarica è terminata. Infine, si impone l'obbligo di segnalazione in caso di stallo prenotato, così da essere facilmente individuabile da ogni utente.